



...omissis...

Fascicolo URAV n. 4862/2023

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'applicabilità dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 nei confronti dei componenti della direzione strategica del Servizio Sanitario Nazionale, dei direttori di Dipartimento e di quelli di struttura complessa (prot. n. 73487 del 14 settembre 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito all'applicabilità dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 nei confronti dei componenti della direzione strategica del Servizio Sanitario Nazionale (e cioè direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore generale), dei direttori di Dipartimento e di quelli di struttura complessa - si rappresenta quanto segue.

L'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 prevede che *"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione".

La norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001.

A seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità l'Autorità con delibera n. 586 del 26 giugno 2019 ha modificato e integrato la delibera n. 241/2017 e fornito precisazioni sulla delibera n. 1134/2017 in merito ai criteri e modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, 1- bis e 1-ter del d.lgs. n. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2 bis d.lgs. cit. In particolare è stato evidenziato che *"il rinvio all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 va inquadrato nella motivazione complessiva della sentenza e funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare "allo stato" la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali. [...] Il criterio adottato e desumibile dalla norma appena citata è quello della individuazione dei dirigenti cui spetta l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) non tanto in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa "ritenuti di elevatissimo rilievo" - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non".* È stato altresì aggiunto che *"ad avviso dell'Autorità l'elemento significativo rimane quello dei compiti svolti in cui il collegamento con gli organi di indirizzo va valutato quale indice di rilevanza delle attività e delle attribuzioni assegnate in quanto a capo di strutture complesse"*, con la conseguenza che *"i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale"*. Con specifico riguardo, poi, alla dirigenza sanitaria l'A.N.AC. ha revisionato il criterio per individuare le posizioni soggette agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14, concludendo per l'applicabilità della norma nei confronti dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale che rivestono le posizioni elencate dall'art. 41, co. 2 d.lgs. n. 33/2013 (direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse) in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non. È stata, quindi, esclusa l'operatività della lett. f) in relazione ai dirigenti di strutture semplici nonché dell'art. 14 nella sua interezza per i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all'art. 41, co. 2. Da ultimo, il TAR Lazio con sent. n. 12288/2020 ha annullato la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 in riferimento alla dirigenza sanitaria, chiarendo che nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale *"l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di pubblicazione, particolarmente penetrante, dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. citato, nei medici responsabili di struttura complessa non costituisca un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza, in quanto comporterebbe la raccolta di un numero elevatissimo di dati, aventi ad oggetto informazioni anche relative ai redditi privati dei professionisti interessati, con conseguente eccessiva penalizzazione della "privacy" di tali soggetti rispetto all'effettivo accrescimento della possibilità di conoscenza dei meccanismi del sistema da parte del cittadino"*. Con successivi chiarimenti resi in sede di ottemperanza (TAR Lazio sent. n. 6045/2021) il giudice amministrativo ha esplicitamente circoscritto l'annullamento della delibera A.N.AC. succitata all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013 a carico dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto deve concludersi che allo stato la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 resta validamente applicabile nei confronti della dirigenza strategica del Servizio Sanitario Nazionale (e cioè direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore generale) e dei direttori di Dipartimento, per i quali occorre procedere alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, con esclusione dei soli direttori di struttura complessa.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 novembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente